

## **CAPITOLATO SPECIALE E OBBLIGHI CONTRATTUALI**

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE LICENZE SAP S/4HANA IN VERSIONE ON PREMISE PER LA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - CSEA**

**CIG B98B8A2189**

**Responsabile Unico del Progetto:** Fabrizio Matranga

## 1. Premessa

La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito “CSEA”) è un ente pubblico economico, così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 670, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che opera nei settori dell’elettricità, del gas, dell’acqua e dei rifiuti.

La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La CSEA è sottoposta alla vigilanza di ARERA e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, la CSEA utilizza la piattaforma SAP e pertanto si rende necessario avviare la presente procedura di gara per l’acquisizione di licenze e relativa mainenance per l’utilizzo del sistema ERP **SAP S/4HANA in versione On Premise** ossia **l’approvvigionamento delle licenze modulari e delle componenti aggiuntive ad uso perpetuo**, come meglio dettagliate nel successivo paragrafo n. 2 relativo all’oggetto dell’appalto.

Il presente Capitolato Speciale e Obblighi contrattuali (di seguito “*Capitolato*”), costituisce parte integrante della documentazione di Gara e disciplina le caratteristiche tecniche della fornitura oggetto dell’affidamento, nonché le modalità di esecuzione dei relativi servizi e attività.

---

## 2. Oggetto dell’appalto e descrizione della fornitura

Il presente appalto ha come oggetto l’acquisizione da parte di CSEA del diritto d’uso del software, nel rispetto dell’utilizzo consentito dalla legge, **ERP SAP S/4HANA in versione On Premise (licenze d’uso perpetue)** e delle componenti aggiuntive di seguito dettagliate con metriche e quantità.

### Licenze SAP Richieste

<b>Descrizione Prodotto</b>		<b>Quantità</b>
SAP S/4HANA Professional User (material ID 7018652)	Utente	16
SAP S/4HANA, Developer User (material ID 7018682)	Utente	2
Hana DB (material ID 7021360)	Licenza/Flat Fee	1
SAP S/4HANA Finance for cash management (material ID 7020302)	Utente	1

Correlate alle licenze indicate sono da ricoprendere:

- SAP Enterprise Support maintenance per 12 mesi;
- Diritto d'uso del database HANA necessario per l'erogazione del servizio;
- Client SAP S/4HANA da installare, aggiornato nell'ultima versione disponibile;
- Assistenza alla attivazione delle licenze.

Sono esclusi dal pacchetto i servizi di application management e di implementazione del sistema.

### 3. Modifiche e ADD-ON

La CSEA è legittimata a sviluppare e ad utilizzare **Modifiche e/o Add-On** ed utilizzare Add-On supplementari al Software SAP purché ciò rientri nell'utilizzo permesso nei limiti contrattuali.

---

### 4. Durata del Contratto

Le durata delle licenze, oggetto della fornitura, è perpetua; esclusivamente con riferimento al servizio accessorio relativo alla SAP Enterprise Support maintenance la durata è pari a 12 (dodici) mesi a partire dalla data di installazione delle licenze medesime.

Con riferimento a questo ultimo punto, la data di avvio della fornitura dovrà essere il 1° febbraio 2026.

---

### 5. Verifica di conformità

Entro **trentacinque giorni** dalla messa a disposizione del Licenze la stazione appaltante verifica la conformità della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali e ne dà comunicazione all'Aggiudicatario. CSEA si riserva la facoltà di condurre la verifica di conformità in qualsiasi momento nel corso di esecuzione del Contratto.

In caso di non conformità che non comporti la risoluzione del Contratto, CSEA contesterà le inadempienze mediante PEC, affinché vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni entro tempi ragionevoli.

---

### 6. Penali

La CSEA ha la facoltà di applicare le seguenti penali in caso di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali:

- **Penale per ritardata attivazione del servizio:** euro **200,00 (duecento)** per ogni giorno lavorativo di ritardo nella messa a disposizione del Sistema.
- **Penale per prestazioni non conformi:** Variabile tra lo **0,05%** (zerovirgolazerocinquepercento) e il **5%** (cinquepercento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), per ogni inadempimento riscontrato e proporzionato alla gravità dello stesso.

## 7. Protezione dei dati

L'Appaltatore dovrà garantire il controllo e le pratiche di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali in conformità con la normativa vigente. L'Appaltatore dovrà notificare, senza ingiustificato ritardo, a CSEA qualsiasi violazione dei dati personali.

## 7. Aspetti contrattuali

### 7.1 Garanzie e Responsabilità

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento della fornitura.

### 7.2 Garanzia definitiva

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), tramite cauzione o fidejussione, sottoscritta a favore di CSEA secondo le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del Codice medesimo.

La garanzia dovrà essere presentata a CSEA entro 10 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e dovrà, ai sensi dell'art. 117 co. 7 del D. Lgs. 36/2023, essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (ad oggi gli schemi tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193).

La garanzia, inoltre, dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 117 co. 7 del D. Lgs. 36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte della CSEA.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 co. 8 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 193, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e CSEA aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e ad avvenuto passaggio di consegne al nuovo affidatario del servizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

### 7.3 Subappalto e divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 119 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

È, altresì, è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

### 7.4 Modalità di pagamento

L'affidatario provvederà ad emettere fattura elettronica successivamente alla fornitura delle Licenze e comunque non prima della data di avvio della fornitura come previsto al paragrafo 4 Durata del contratto.

La liquidazione della fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, intestata a:

**Cassa per i servizi energetici e ambientali**

**Via Barberini, 11**

**00187 Roma**

**C.F. – 80198650584**

Si applica lo split payment; il codice univoco per la fatturazione è **UFVE7Y**.

### 7.5 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'accertata inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto.

### 7.6 Codice Etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici

L'aggiudicatario si obbliga a uniformare la propria condotta a principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (MOGC), e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottati

dalla CSEA e pubblicati sul sito [www.csea.it](http://www.csea.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in quanto applicabili.

La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

L’Affidatario si obbliga altresì a rispettare, per quanto applicabile, il “Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informatici della CSEA”, che costituisce parte integrante del Contratto.

#### 7.7 Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato tramite MePA, mediante invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dalla CSEA previa presentazione di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, nei termini di cui all’art. 6.1 del Capitolato.

Al contratto verrà unito, quale parte integrante e sostanziale, un separato allegato, che dovrà essere formato dall’affidatario e inviato tempestivamente alla CSEA, nel quale dovranno essere richiamate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, le seguenti clausole contrattuali, specificatamente approvate mediante ulteriore sottoscrizione da parte del contraente, con specifico riguardo ai seguenti articoli del Capitolato: 4 (“Durata del contratto”); 5 (“Verifica di conformità”); 6 (“Penali”); 7 (“Protezione dei dati”); 7.3 (“Subappalto e Divieto di cessione del contratto”); 7.4 (“Modalità di pagamento”); 7.5 (“Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”); 7.6 (“Codice etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informatici”); 7.8 (“Risoluzione del contratto”); 7.9 (“Recesso”); 7.10 (“Disposizioni Antimafia”); 7.11 (“Foro Competente”).

Non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 18, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), e quindi, di contratto di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinerà una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi la CSEA utilizzerà gli indici indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

Si precisa, inoltre, che il presente Capitolato nonché l’Offerta che risulterà aggiudicataria costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto stipulato su MePA.

#### 7.8 Risoluzione del contratto

In caso di grave e reiterato inadempimento dell’aggiudicatario dovuto anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, la CSEA, mediante posta elettronica certificata, assegna allo stesso, ex art. 1454 del Codice civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento.

La CSEA, inoltre, si riserva di risolvere il contratto qualora dai controlli effettuati dal Responsabile della fornitura emergano difformità con quanto offerto in sede di gara e prescritto dal Capitolato.

In ogni caso, la CSEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) accertamento del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione;
- b) mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CSEA, della garanzia eventualmente escussa;
- c) nel caso di violazione di quanto disposto agli artt. 4 ("Durata del contratto"); 5 ("Verifica di conformità"); 6 ("Penali"); 7 ("Protezione dei dati"); 7.3 ("Subappalto e Divieto di cessione del contratto"); 7.4 ("Modalità di pagamento"); 7.5 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari"); 7.6 ("Codice etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici"); 7.8 ("Risoluzione del contratto"); 7.9 ("Recesso"); 7.10 ("Disposizioni Antimafia"); 7.11 ("Foro Competente").
- d) qualora dai controlli effettuati dal Responsabile della fornitura emergano difformità con quanto offerto in sede di gara e prescritto dal Capitolato.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della CSEA, da effettuare con posta elettronica certificata.

#### 7.9 Recesso

La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vamate pretese, salvo che per le forniture già consegnate o in corso di consegna, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole forniture consegnate, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

#### 7.10 Disposizioni Antimafia

La CSEA, ai fini della formalizzazione del contratto con l'Aggiudicatario della procedura, chiederà il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

La CSEA si riserva di procedere alla sottoscrizione del contratto, nelle more del rilascio della predetta comunicazione, sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dovessero sussistere nei confronti dell'impresa aggiudicatrice cause di decadenza, di sospensione o

di divieto di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, con conseguente rilascio di interdittiva, il contratto verrà risolto.

#### 7.11 Foro competente

In caso di controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Roma, sede della CSEA.

#### 7.12 Normativa di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Capitolato speciale, si farà riferimento alle disposizioni della Richiesta di Offerta (RdO) ad inviti che costituisce parte integrante del Capitolato stesso.

**Responsabile Unico del Progetto**

Fabrizio Matranga